



Roma, 16.03.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 20200002821/AG
Oggetto: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Circolare n. 12042

SS

4.1

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicata in G.U. la legge di conversione del decreto relativo alla proroga di termini.

Riferimenti: Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 29-2-2020.

Si fa seguito alla circolare federale n. 11912 del 14 gennaio u.s., per informare che, nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020, è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (cfr. all.1). Tale legge è entrata in vigore il 1° marzo u.s..

Tra le modifiche di interesse per il settore si segnalano, in particolare, le seguenti:

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

- il comma 1 ed il comma 1-bis dell'art. 1 modificano la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti

che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni. Nello specifico, il comma 1 proroga il termine di applicazione dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, permettendo, così, le assunzioni entro il 31 dicembre 2021. Il comma 1-bis posticipa dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 il termine entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio, requisito richiesto per l'applicazione della disciplina sul superamento del precariato e, quindi, per assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale;

- il comma 1-ter dell'art. 1 proroga fino al 2022 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo; la percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata (dal 2020) al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;
- il comma 6 dell'art. 1 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia stabilita dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti). Inoltre, fissa al 10 per cento (in luogo di quella finora vigente stabilita all'8 per cento), la percentuale massima prevista dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.
- il comma 7 dell'art. 1 dispone che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come stabilito dal D.Lgs. 33/2013. Fanno eccezione i dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per i quali continua a trovare applicazione la disciplina vigente relativa agli obblighi di pubblicazione (ex art. 14 D.Lgs. 33/2013). Sono fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza. Viene specificato che la previsione è adottata nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l'obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità. Viene, quindi, demandata ad un regolamento di delegificazione, da adottare sentito il Garante per la privacy, l'individuazione dei dati che le amministrazioni (e quindi, anche gli Ordini provinciali) devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri. Non è consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento (comma 7-ter);
- al comma 8 dell'art.1 è stata confermata la proroga fino al 30 giugno 2020 del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni- e, dunque, anche gli Ordini provinciali- sono tenute ad integrare i loro sistemi di

incasso con la piattaforma PagoPA ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 (pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, società a controllo pubblico) o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma; il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare;

- il comma 10–octies dell'art. 1 prevede anche che le assunzioni avvenute in deroga agli articoli 30 e 34–bis (Disposizioni in materia di mobilità del personale) del D.Lgs 165/2001, sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo. Il dispositivo fa salvo il disposto dell'articolo 34–bis, comma 5, e cioè che le assunzioni in violazione dello stesso art. 34–bis sono nulle di diritto;
- il comma 10–sexiesdecies dell'art. 1 incrementa, nella misura di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'autorizzazione di spesa stabilita per la realizzazione del progetto dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB);
- il comma 10–septiesdecies provvede alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 10–sexiesdecies mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

Proroga di termini in materia di salute

- ribadita al comma 1 dell'art. 5 l'estensione al 2020 del riparto della quota premiale per quelle Regioni che hanno istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo (art. 2, comma 67 bis, L. 191/2009);
- al comma 3 dell'art. 5 è stata mantenuta la proroga al 1° gennaio 2021 di quanto previsto dalla direttiva europea sulla sperimentazione animale (art. 42, comma 1, D.Lgs. 26/2014); tale proroga dovrebbe consentire di sviluppare metodi alternativi all'utilizzo degli animali; l'applicazione del divieto di autorizzare nuovi progetti di ricerca su sostanze d'abuso impedirà all'Italia di proseguire le ricerche in un settore di particolare interesse per la collettività e che rappresenta un costo ingente per la sanità pubblica;
- i commi 5–bis e 5–ter dell'art. 5 stabiliscono per il 2020 finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie, che, analogamente a quanto previsto per il 2019, riguardano determinate prestazioni pediatriche, l'adroterapia e prestazioni di alta specialità neuro-riabilitative. Gli stanziamenti sono pari a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti e sono disposti a valere sulle risorse cosiddette vincolate destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

Disposizioni di competenza del Ministero della salute

- confermato al comma 1 dell'art 25 l'incremento di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 delle risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie (art. 1, comma 435-bis, l. 205/2017);
- il comma 2 dell'art. 25 stabilisce un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 per la prosecuzione delle attività di protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici di cui al D.Lgs. 26/2014;
- il comma 2-bis dell'art. 25 sancisce che entro il 30 giugno 2020 il Ministro della salute invii al Parlamento una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale;
- i commi da 4-bis a 4-quater dell'art. 25 modificano la normativa sulla revisione periodica degli screening neonatali, prevedendo, in sede di prima applicazione, il completamento della revisione entro il 30 giugno 2020, con conseguente incremento della copertura finanziaria originaria;
- il comma 4-octies dell'art. 25, per assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse di cui all'articolo 1, comma 388, della legge n. 205 del 2017.

Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari

- il comma 1 dell'art. 25-ter istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui, allo scopo di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonché al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva;
- il comma 2 dell'art. 25-ter provvede alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1 dell'art. 25-ter con l'utilizzo del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV

- il comma 1 dell'art. 25-sexies, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV) garantisce, in via sperimentale, per gli anni 2020-2021, uno screening gratuito per quei soggetti nati negli anni dal 1969 al 1989, che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT), nonché per i soggetti detenuti in carcere;

- il comma 2 dell'art. 25- sexies demanda ad apposito decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1 dell'art. 25- sexies;
- il comma 3 dell'art. 25- sexies stabilisce che agli oneri di cui all'art 25- sexies, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All.1